

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI SIGG

1. Costituzione delle Sezioni Regionali

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali composte da almeno 30 (trenta) Soci.

Organi delle Sezioni Regionali sono il Presidente, il Presidente Eletto, il Past-President, il Segretario e il Consiglio di Sezione. Gli scopi e le finalità delle Sezioni Regionali, le modalità di istituzione di nuove sezioni regionali, il numero dei componenti il Consiglio, la durata e le modalità di nomina sono stabiliti in questo Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo della SIGG a cui ciascuna Sezione deve aderire.

Per meglio raggiungere le finalità della Associazione è possibile, su proposta del Presidente Nazionale, la formazione di Sezioni Interregionali. Tale aggregazione fra più regioni deve essere approvata dai relativi Consigli Direttivi Regionali e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale, per facilitare i rapporti e la coesione tra sede centrale e sedi periferiche, ha il compito di programmare almeno tre riunioni annuali alle quali saranno invitati i Presidenti delle Sezioni Regionali od Interregionali. Il Presidente Nazionale ha altresì la facoltà di farsi coadiuvare nella propria attività di coordinamento delle Sezioni Regionali da un massimo di 3 coordinatori rispettivamente per le 3 macro Aree geografiche: Nord, Centro+Sardegna, Sud+Sicilia. I 3 coordinatori, che hanno la possibilità di indire riunioni dei Presidenti Regionali, monitorizzano l'andamento delle varie attività delle Sezioni Regionali e propongono al Presidente Nazionale ed al Consiglio Direttivo Nazionale l'eventuale scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale laddove vi siano le condizioni.

Come nello Statuto Nazionale, in base agli articoli 17, 18 e 19: Il Presidente della Sezione Regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per un biennio dalla nomina e non è immediatamente rieleggibile. Al termine del proprio mandato, il Presidente assume la carica di Past-President. Il Presidente Eletto viene nominato dal Consiglio Direttivo per un biennio e viene scelto tra i propri membri aventi diritto di voto deliberativo. Egli assumerà la carica di Presidente nel biennio successivo alla scadenza del mandato del Presidente in carica.

2. Finalità della Sezione Regionale od Interregionale

Le Sezioni Regionali od Interregionali curano i rapporti con gli Enti Locali e programmano lo sviluppo della Gerontologia e Geriatria nelle rispettive Regioni. Le attività associative regionali od interregionali saranno rivolte a:

- proporsi come interlocutore privilegiato delle istituzioni pubbliche e private regionali per determinare ed indirizzare le politiche socio-sanitarie a favore delle persone anziane formulando, eventualmente, programmi di sviluppo ed attuativi da sottoporre alle Autorità Sanitarie e Sociali della Regione;
- divulgare la cultura gerontologico-geriatrica;



SOCIETÀ ITALIANA
DI GERONTOLOGIA
E GERIATRIA

- contribuire alla formazione professionale permanente del medico e delle altre figure professionali promuovendo ed organizzando seminari e corsi di istruzione, formazione e di addestramento nei settori specifici a livello regionale o interregionale.

Il Presidente della Sezione Regionale o Interregionale deve informare preventivamente il Presidente della SIGG relativamente ad iniziative formative, all'organizzazione di seminari, convegni ed eventi della sezione.

3. Consiglio Direttivo della Sezione Regionale od Interregionale

Il Consiglio Direttivo (C.D.) della Sezione Regionale od Interregionale è eletto dall'Assemblea dei Soci, la quale deve essere convocata dal Presidente uscente e al fine di allineare la tempistica delle elezioni degli organi delle Sezioni Regionali a quella delle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale, il rinnovo dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali dovrà avvenire in un arco temporale che si articolerà tra i novanta giorni precedenti ed i novanta giorni successivi alle elezioni nazionali.

I Soci che desiderano candidarsi per l'elezione nel C.D. devono comunicarlo al Presidente della Sezione Regionale od Interregionale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea elettorale.

La lista dei candidati sarà esposta nel seggio elettorale.

Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale od Interregionale è composto da 5 membri eletti (Consiglieri), di cui 1 socio del settore scientifico-disciplinare Nursing ed 1 socio del settore scientifico-disciplinare territoriale, nel caso siano presenti soci afferenti ai suddetti settori scientifico-disciplinari. Per garantire la rappresentanza delle Regioni che fanno parte delle Sezioni Interregionali deve essere prevista la presenza di almeno un membro per ogni regione nel C.D.

I membri eletti nel Consiglio Direttivo della Sezione Regionale od Interregionale devono essere Soci in regola con il pagamento della quota associativa per tutta la durata del mandato, restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di membri uscenti componenti il C.D. Regionale od Interregionale. E' ammessa una delega per socio.

Il Presidente a fine mandato non è immediatamente rieleggibile ed entra di diritto a far parte del C.D. successivo come Past-President, con voto deliberativo.

Alla scadenza del mandato, qualora venga a mancare nei termini prescritti e per cause non motivate, la convocazione dell'Assemblea dei Soci da parte del Presidente Regionale od Interregionale, trascorsi 3 (tre) mesi dalla scadenza di tali termini, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà automaticamente ad attivare le procedure necessarie per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo Regionale od Interregionale stabilendo un Comitato di Nomina costituito dal Consiglio Direttivo Nazionale, fissando inoltre la data e la sede delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale od Interregionale dandone comunicazione ai soci della Sezione interessata. I soci che desiderano candidarsi per la elezione nel Consiglio Direttivo Regionale od Interregionale, dovranno darne comunicazione al Presidente della Società almeno 15 (quindici) giorni prima della data delle elezioni.

Ove, per qualsiasi causa, venga a cessare un membro del Consiglio, subentra - acquisendone l'anzianità - il Socio che risulta essere il primo dei non eletti nella corrispondente elezione.

Il Segretario della Sezione Regionale od Interregionale viene nominato dal C.D., su proposta del Presidente, tra i Soci della Regione/i. Partecipa alle riunioni con voto consultivo; egli è tenuto a comunicare alla Segreteria Nazionale il risultato delle votazioni per il rinnovo dei membri del C.D. Regionale od Interregionale, il nome degli eletti, il Presidente da loro nominato.

Il C.D. della Sezione Regionale od Interregionale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente che ne fissa la sede, data e ordine del giorno. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il C.D. Regionale od Interregionale dovrà essere convocato se richiesto dalla maggioranza dei Membri del Consiglio stesso o per espressa indicazione degli Organi Direttivi Nazionali.

4. Aspetti finanziari

Le cariche societarie regionali non prevedono compensi, retribuzioni o rimborso di eventuali spese. L'acquisizione da parte della Sezione Regionale od Interregionale di contributi in denaro, da utilizzare in sede locale, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Tesoriere della Società. I contributi in denaro dovranno essere integralmente versati alla Tesoreria Nazionale che provvederà a precisarne le norme per l'utilizzazione a livello regionale od interregionale per l'organizzazione di eventi, attività regionali ed acquisto di materiali di consumo. Le spese, previa autorizzazione, dovranno essere fatturate alla SIGG Nazionale.

5. Patrocini

La Sezione Regionale od Interregionale non è abilitata a concedere patrocini e ad autorizzare l'utilizzo del logo della SIGG senza il preventivo assenso del Presidente Nazionale.

6. Scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o interregionale per inadempienza dei seguenti punti:

- mancata realizzazione di qualsiasi attività per un anno solare;
- mancata partecipazione del Presidente della Sezione, o di un suo delegato, ad almeno due terzi delle riunioni organizzate dal Presidente Nazionale in un anno solare;
- quando a fine mandato del Consiglio Direttivo Regionale la percentuale dei Soci in regola con le quote sociali, per due anni solari di seguito, sia scesa al di sotto del 50% per le sezioni che hanno un numero totale di soci fino a 60, al di sotto del 45% per le sezioni che hanno un numero totale di soci da 61 a 140 e al di sotto del 40% per le sezioni con oltre 141 soci.
- quando si verificano decisioni o comportamenti contrastanti con le norme statutarie della Società.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda allo Statuto Nazionale dell'Associazione.